



COMITATO FAUNISTICO PROVINCIALE

Deliberazione n. 717

OGGETTO. Legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 e successive modificazioni, articolo 33. Approvazione dell'accordo tra l'Ente gestore della caccia e le organizzazioni più rappresentative degli agricoltori e dei coltivatori diretti della provincia, per la determinazione dei terreni in attualità di coltivazione e dei periodi di divieto di caccia.

L'anno 2018, il giorno 26 del mese di luglio, alle ore 14,30 in seguito a convocazione scritta ai singoli componenti nelle forme di legge, si è riunito il Comitato Faunistico Provinciale, presso la sala riunioni del Servizio Foreste e fauna, a Trento, in via G.B. Trener n. 3.

Sono presenti i signori:

Zanin Maurizio
Moser Gerardo
Rizzardi Lino
Tezzele Gianni
Lucian Claudio
Paluselli Renzo
Boldrini Fabrizio
Bampi Emilio
Sottovia Lucio
Gianmoena Paride
Stefani Luigi
Zucchelli Marco

Sono assenti i signori:

Dallapiccola Michele
Dagostin Adriano
Dorigoni Vittorio
Carmignola Giorgio
Pedrini Paolo
Mustoni Andrea
Moltrer Stefano
Giuliani Federico
Bortolotti Mario
Negra Osvaldo
Merz Sergio
Pellegrini Adriano
Boso Fernando

Assiste la segretaria, dottoressa Maria Lorenza Agnoli, ed è presente la dottoressa Gabriella Rivaben, direttrice dell'Ufficio Faunistico.

Il Presidente alle ore 14.40 constatato il raggiungimento del numero legale dichiara aperta la seduta.

La relatrice, dottoressa Gabriella Rivaben, illustra gli accordi tra l'Ente gestore della caccia e le organizzazioni più rappresentative degli agricoltori, in merito alla caccia e ai periodi di divieto nei terreni in attualità di coltivazione.

IL COMITATO FAUNISTICO PROVINCIALE

- Visto l'articolo 33, comma 1, della legge provinciale 9 dicembre 1991 n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia);
- Considerato che tale previsione normativa è finalizzata a tutelare gli agricoltori e i coltivatori locali da possibili danni arrecati dall'attività venatoria alle coltivazioni, le quali possono avere periodi di maturazione e di raccolto diversificati nelle diverse realtà territoriali della provincia;
- Visto il Protocollo di collaborazione, stipulato il 25 novembre 2014, tra l'Associazione cacciatori della provincia di Trento, quale Ente gestore della caccia nelle riserve trentine, e le organizzazioni più rappresentative degli agricoltori e dei coltivatori diretti della provincia, in particolare per la parte relativa alla determinazione dei periodi in cui l'esercizio della caccia è vietato nei terreni in attualità di coltivazione e suscettibili di danno (trasmesse al Servizio Foreste e fauna il 17 febbraio 2015, protocollate con il n. 89231);
- Tenuto conto che in detto protocollo il territorio provinciale è suddiviso in zone omogenee, limitatamente alle coltivazioni specializzate, ossia vigneti, frutteti e mais ceroso, e stabilisce, per ciascuna zona, la data in cui la caccia è aperta, rimandando l'individuazione della data di apertura della caccia negli uliveti a successiva regolamentazione;
- Dato atto che è espressamente previsto che rimanga esclusa da tali date la caccia alla selvaggina migratoria da capanno, agli ungulati da appostamento, purché i cacciatori interessati siano in possesso dell'autorizzazione del proprietario o del conduttore del fondo;
- Vista la comunicazione dell'Ente gestore della caccia del 6 luglio 2018, protocollata il 9 luglio 2018 con il n. 399929, che comunica i periodi di divieto concordati con le Organizzazioni professionali agricole;
- Dato atto che le date si intendono fissate salvo accordi locali diversi tra le sezioni comunali cacciatori e le organizzazioni dei contadini e degli agricoltori;
- Considerato altresì che viene meno il presupposto previsto dall'articolo 33, comma 1, della 9 dicembre 1991 n. 24, riguardo alla suscettibilità del danno, quando il proprietario di un fondo acconsente, mediante specifica autorizzazione, allo svolgimento di attività venatoria da appostamento fisso, nell'ambito del medesimo fondo;
- Visto il verbale della seduta del Comitato Faunistico Provinciale del 26 luglio 2018, nel corso della quale è stata esaminata la richiesta di cui si tratta;

all'unanimità;

DELIBERA

1) di ritenere in attualità di coltivazione:

- i vivai;
- i giardini;
- le coltivazioni floreali e gli orti;
- le colture erbacee dal momento della semina fino al raccolto principale;
- i prati artificiali dalla ripresa della vegetazione al termine del taglio;
- i prati naturali nel periodo in cui sono riservati alla falciatura;
- i frutteti;
- gli agrumeti;
- gli oliveti e i vigneti specializzati dalla germogliazione fino al raccolto;

2) di fissare i periodi in cui è consentito l'esercizio venatorio nei territori in attualità di coltivazione e suscettibili di danno, limitatamente alle colture agricole specializzate (vigneti, frutteti e mais ceroso), secondo la seguente ripartizione territoriale:

ZONA 1 – Piana Rotaliana, Val d'Adige, Vallagarina, Basso Sarca, Valle dei Laghi e Vezzanese apertura della stagione venatoria dal 7/10/2018;

ZONA 2 – Bleggio Inferiore, tutto il Comune di Lomaso, Val di Non, Alta e Bassa Valsugana, apertura della stagione venatoria dal 21/10/2018;

ZONA 3 – Val di Cembra, apertura della stagione venatoria dal 7/10/2018;

ZONA 4 – Piana di Storo, Piana di Baitoni e Piana di Bondone, apertura della stagione venatoria 4/11/2018;

3) di stabilire che le date di cui sopra si intendono fissate salvo accordi locali diversi tra le sezioni cacciatori e le organizzazioni dei contadini e degli agricoltori, sia prima del raccolto sia a raccolto ultimato; tali accordi dovranno essere formalizzati con apposito atto che dovrà essere inviato, per opportuna conoscenza e informazione, agli organi di vigilanza e al Comitato Faunistico Provinciale;

4) di stabilire che da tali limitazioni temporali rimane esclusa la caccia alla selvaggina migratoria da capanno e agli ungulati da appostamento, che potranno quindi essere esercitate nei territori agricoli anche al di fuori dei periodi di cui sopra, nel rispetto della disciplina generale fissata dalle Prescrizioni tecniche vigenti, purché i cacciatori siano in possesso di specifica autorizzazione del proprietario e/o del conduttore del fondo.

LA SEGRETARIA
f.to dottoressa Maria Lorenza Agnoli

IL VICEPRESIDENTE
f.to dottor Maurizio Zanin

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La sottoscritta, segretaria del Comitato Faunistico Provinciale, su attestazione del Messo,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nei modi di legge all'Albo Pretorio della Provincia Autonoma di Trento e che non sono pervenuti reclami.

LA SEGRETARIA DEL
COMITATO FAUNISTICO PROVINCIALE
f.to dottoressa Maria Lorenza Agnoli